



COMUNE DI PINCARA

(Provincia di Rovigo)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
canone patrimoniale di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 30.03.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Gestione del canone e Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15 – Dichiarazione	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21 – Riduzioni	12
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 29 - Riduzione del canone	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 31 - Pagamento del canone	15
Articolo 32 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 34 - Gestione del canone e Funzionario Responsabile	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	16
Articolo 36 - Occupazioni abusive	16
Articolo 37 - Domanda di occupazione	17
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	18
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	18
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	18
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	18
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	19
Articolo 46 - Classificazione delle strade	20
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	20
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	20
Articolo 49 - Passi carrabili	21
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	21
Articolo 51 - Soggetto passivo	22
Articolo 52 - Agevolazioni	22
Articolo 53 - Esenzioni	22
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	23
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	23
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Articolo 57 - Rimborsi	23
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	24
Articolo 59 - Attività di recupero	24
CAPO V – CANONE MERCATALE	24
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	24
Articolo 61 - Gestione del canone e Funzionario Responsabile	24
Articolo 62 - Domanda di occupazione	25
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone	25
Articolo 64 - Classificazione delle strade	25
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	25
Articolo 66 - Occupazioni abusive	25
Articolo 67 - Soggetto passivo	25
Articolo 68 - Versamento del canone	25
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	25
Articolo 70 - Rimborsi	26
Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	26
Articolo 72 - Attività di recupero	26

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, non ancora prescritti.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) La pubblicità effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli, targhe, standardi e simili o qualsiasi altro mezzo non previsto dal successivo art. 20 si definisce temporanea o giornaliera quando la sua durata massima non supera i 90 giorni di esposizione.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore

alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Gestione del canone e Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. La gestione, riscossione e attività di accertamento del canone possono essere affidate, anche disgiuntamente, a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/1997. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. La nomina del Funzionario è disposta con atto di Giunta Comunale.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in carta legale (provvista di regolare bollo) tramite il protocollo SUAP del Comune di Pincara, indicando le precise generalità, la sede ed il proprio codice fiscale.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) planimetria della zona, con riportata la posizione in corrispondenza della quale si richiede l'autorizzazione all'installazione.
- b) copia del bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura;
- c) fotografia con inserimento del mezzo pubblicitario nell'insieme in cui si colloca;
- d) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- e) per le installazioni in proprietà privata, eventuale nulla osta del condominio e/o del proprietario dell'area in cui si intende esporre il mezzo pubblicitario, con in allegato la copia di un documento di identità valido. Nel caso in cui il richiedente sia anche proprietario dell'area, questi dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta in cui attesta quanto detto;
- f) autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Per ogni istanza possono essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni.

3. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
4. Conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di registrazione della domanda al protocollo SUAP.

Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi prescritti, il Responsabile del procedimento, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta

giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'istante le cause di irregolarità e/o incompletezza, assegnando un termine congruo – non inferiore a quindici giorni – per la regolarizzazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento degli elementi richiesti per la regolarizzazione della domanda.

5. Conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, i termini previsti per la conclusione del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
 - a) necessità di acquisire una valutazione tecnica di competenza di un altro organo o ente (non più di 90 giorni);
 - b) necessità di acquisire informazioni o certificazioni concernenti fatti, stati, o qualità personali non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (per una sola volta e per non più di 30 giorni).

I termini di conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti, di acquisizione delle informazioni o certificazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato.

6. In caso di mancata presentazione dei documenti o comunicazione delle informazioni o certificazioni richieste entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, provvede alla chiusura del procedimento.
7. L'ufficio competente concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni. In caso di diniego, questo deve essere sufficientemente motivato.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i.
9. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

3. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.
4. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
6. E' fatto comunque salvo quanto disciplinato dal vigente Regolamento di Polizia locale;

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicizzata.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del

marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati contestualmente al presente Regolamento ed indicati nell'Allegato 2); sono approvati dalla Giunta Comunale per le annualità successive al 2021, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 2) in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 0 % per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
 - b) 50 % per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - c) 100 % per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

Articolo 15- Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine;
 - b) Pubblicità su autoveicoli;
 - c) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma Pago PA, presso tutti gli sportelli bancari e postali e gli altri enti autorizzati.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Per la disciplina dei rimborsi si rimanda agli artt. 20-21-22 e 23 del vigente Regolamento delle Entrate comunali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali come previsto all'art. 16 del vigente Regolamento delle entrate comunali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica una maggiorazione del 50% del canone.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate comunali, all'art. 18;

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
1. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. Il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.

5. Per la pubblicità effettuata con i mezzi di cui al precedente art.1 lettera f si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista dall'articolo 14 comma 4 e comma 5 come indicato nell'allegato 2.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari **è ridotto del 50%:**

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 50% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 50% della superficie disponibile.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pincara costituiscono servizio di competenza del Comune istituito con il presente Regolamento.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato 2 del presente Regolamento

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'allegato 2 del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, e i periodi successivi sono calcolati in ragione di multipli di 5 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) Per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) Per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) Per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 10% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pincara e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio, con le modalità attraverso la piattaforma Pago PA, presso tutti gli sportelli bancari e postali e gli altri enti autorizzati.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Gestione del canone e Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. La gestione, riscossione e attività di accertamento del canone possono essere affidate, anche disgiuntamente, a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/1997. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. La nomina del Funzionario è disposta con atto di Giunta Comunale.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La relativa domanda in carta legale (provvista di regolare bollo) deve essere presentata tramite il protocollo SUAP, all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio Tecnico del Comune di Pincara, indicando le precise generalità, la sede ed il proprio codice fiscale.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40 -- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati contestualmente al presente Regolamento ed indicati nell'Allegato 2); sono approvati dalla Giunta Comunale per le annualità successive al 2021, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie..
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri

soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Ai sensi e per gli effetti della facoltà concessa dall'art.3, comma 63 della Legge 549/95, i passi carrai e gli accessi che si affacciano su strade comunali, sono esentati dal pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito per ogni gestore secondo quanto previsto per la specifica categoria nell'Allegato 2, salvo l'esistenza di contratto che disciplini i rapporti con l'Amministrazione Comunale e ne stabilisca autonomamente il prezzo.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%, nell'area occupata superiore a 10 mq.; fino a 10 mq. l'area è esente dal canone.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - e) i passi carrabili;
 - f) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - g) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - h) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - i) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - j) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - k) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - l) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
 - m) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive da parte di associazioni locali nel caso in cui gli introiti di tali manifestazioni servano per finanziare le stesse;
 - n) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, culturale o sportivo purché l'area non ecceda i 10 mq.;

- o) le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- p) le occupazioni per l'installazione e gestione di impianti di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica; l'esenzione sarà concessa previa convenzione da approvare dalla Giunta Comunale.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, entro il 30 aprile.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma Pago PA, presso tutti gli sportelli bancari e postali e gli altri enti autorizzati.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima o contestualmente al rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Per la disciplina dei rimborsi si rimanda agli artt. 20-21-22 e 23 del vigente Regolamento delle Entrate comunali.

Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, con le maggiorazioni previste dal regolamento approvato con atto C.C. n. 54 del 29.11.2007.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica una maggiorazione del 50% del canone stesso.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate comunali, all'art. 18;

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni ed interessi non supera **€ 10,00**.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale si svolge in giornata, area e modalità da definire.

Articolo 61- Gestione del canone e Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. La gestione, riscossione e attività di accertamento del canone possono essere affidate, anche disgiuntamente, a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/1997. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. La nomina del Funzionario è disposta con atto di Giunta Comunale.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento di Commercio su Aree Pubbliche.

Articolo 63- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie del posteggio assegnata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, si fa riferimento alla tariffa ascrivibile unicamente alla Categoria 1, in quanto zona del territorio ove si collocherebbe il Mercato del Comune di Pincara.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per i criteri di determinazione del canone, si rimanda integralmente all'articolo 63 del presente Regolamento.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone mercatale

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in due soluzioni semestrali posticipate.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali, in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento delle entrate comunali;

Articolo 71- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

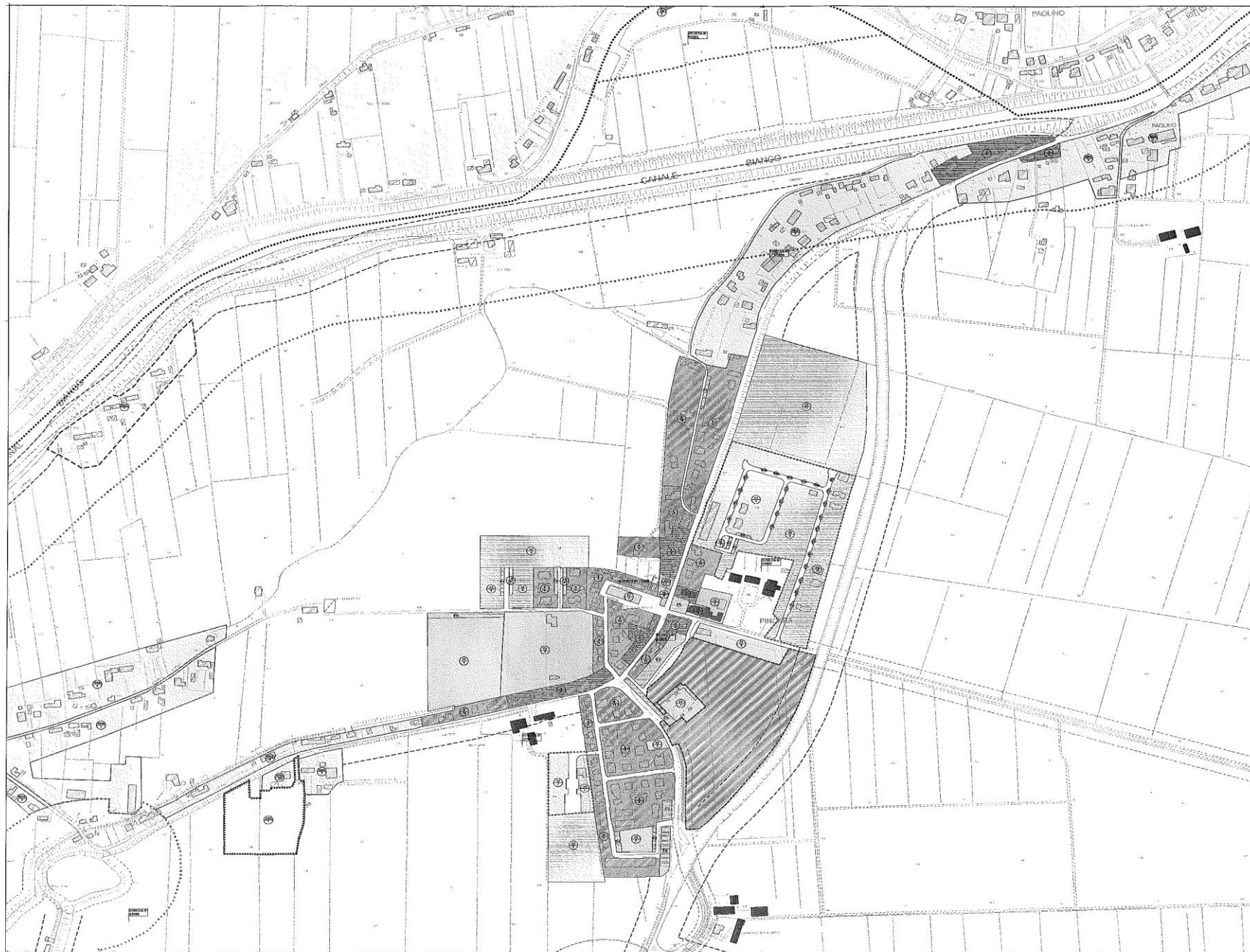
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento delle entrate comunali;
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate comunali, all'art. 18;

Articolo 72- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,00.

Allegato 1

- MAPPA CENTRO
- ELENCO VIE



CATEGORIA**DESCRIZIONE VIA**

Categoria I	Via della Repubblica	
	Via dello Sport	
	Piazzale G. Pincaro	
	Villaggio I Maggio	
	Via Europa	
	Via San G. Battista	
	P.zza Martiri della Libertà	
	Via P. Togliatti	
	Via G. Marconi	Entro cartello di Centro Urbano
	Via 2 Giugno	
	Via Ariel Ben Gurion	
	Via Marega	
Categoria II		Via Arginello
		Via Arte e Mestieri
		Via Bagnacavallo
		Via B. Zanella
		Via Bosco
		Via Calamara
		Via Castellana
		Via Curione
		Via Giovecca
		Via L. A. Ghirardini
		Via M. Rizzi
		Via Magnana
		Via Traversagno
		Via Vallazze

Allegato 2

tariffe e coefficienti moltiplicatori

- CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**PUBBLICITA' PERMANENTE
TARIFFA STANDARD EURO 30/MQ.**

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE VALUTAZIONE	COEFFICIENTE VALUTAZIONE	COEFFICIENTE VALUTAZIONE	COEFFICIENTE VALUTAZIONE
	MQ. 1	DA MQ. 1,5 A 5,0	DA MQ. 5,0 A 8,0	OLTRE MQ. 8,0
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA OPACA	0,38	0,38	0,57	0,76
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA LUMINOSA	0,76	0,76	0,76	0,76
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PANNELLI LUMINOSI AL MQ.	1,11	1,11	1,11	1,11
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PANNELLI LUMINOSI IN CONTO PROPRIO AL MQ.	0,56	0,56	0,56	0,56
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AUTOMEZZI INF. 30 Q.LI	1,66	1,66	1,66	1,66
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AUTOMEZZI SUP. 30 Q.LI	2,48	2,48	2,48	2,48
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO RIMORCHI INF. 30 Q.LI	1,66	1,66	1,66	1,66
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO RIMORCHI SUP. 30 Q.LI	2,48	2,48	2,48	2,48
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ALL'INTERNO DI VEICOLI AL MQ.	0,83	0,83	0,83	0,83

TARIFFA 2021 ZONA 1 euro/mq. (Euro 30,00 x Coeff. di riferimento):

DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA OPACA	11,40	11,40	17,10	22,80
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA LUMINOSA	22,80	22,80	34,20	45,60
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PANNELLI LUMINOSI AL MQ.	33,30	33,30	33,30	33,30
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PANNELLI LUMINOSI IN CONTO PROPRIO AL MQ.	16,80	16,80	16,80	16,80
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AUTOMEZZI INF. 30 Q.LI	49,80	49,80	49,80	49,80
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AUTOMEZZI SUP. 30 Q.LI	74,40	74,40	74,40	74,40
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO RIMORCHI INF. 30 Q.LI	49,80	49,80	49,80	49,80
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO RIMORCHI SUP. 30 Q.LI	74,40	74,40	74,40	74,40
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ALL'INTERNO DI VEICOLI AL MQ.	24,90	24,90	24,90	24,90

TARIFFA 2021 ZONA 2 euro/mq. (Riduzione 33,33% tariffa zona 1):

DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA OPACA	7,60	7,60	11,40	15,20
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA LUMINOSA	15,20	15,20	22,80	30,60
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PANNELLI LUMINOSI AL MQ.	22,20	22,20	22,20	22,20
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PANNELLI LUMINOSI IN CONTO PROPRIO AL MQ.	11,20	11,20	11,20	11,20
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AUTOMEZZI INF. 30 Q.LI	33,20	33,20	33,20	33,20
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AUTOMEZZI SUP. 30 Q.LI	49,60	49,60	49,60	49,60
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO RIMORCHI INF. 30 Q.LI	33,20	33,20	33,20	33,20
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO RIMORCHI SUP. 30 Q.LI	49,60	49,60	49,60	49,60
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ALL'INTERNO DI VEICOLI AL MQ.	16,60	16,60	16,60	16,60

PUBBLICITA' GIORNALIERA TARIFFA STANDARD EURO 0,60/mq					
DESCRIZIONE			COEFFICIENTE	COEFFICIENTE	COEFFICIENTE
			VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			MQ. 1	DA MQ. 1,5 A 5,0	DA MQ. 5,0 A 8,0
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA OPACA (30 giorni)	IN		1,90	1,90	2,84
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA LUMINOSA (30 giorni)	IN		3,77	3,77	4,75
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA VOLANTINAGGIO	IN		3,45	3,45	3,45
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA SONORA	IN		10,34	10,34	10,34
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO STRISCIONI TRASVERSALI FINO A 1 MW. (TARIFFA PER GG. 15)			19,05	19,05	19,05
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PROIEZIONI/DIAPOSITIVE			3,45	3,45	3,45
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO LOCANDINA (VALIDITA' 30 GG.)			1,90	1,90	2,84
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AEROMOBILI			82,64	82,64	82,64
PALLONI FRENATI			41,32	41,32	41,32

TARIFFA 2021 ZONA 1 euro/mq. (Euro 0,60 x Coeff. di riferimento):

DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA OPACA (30 giorni)	1,14	1,14	1,70	2,27
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA LUMINOSA (30 giorni)	2,27	2,27	2,85	3,41
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA VOLANTINAGGIO	2,07	2,07	2,07	2,07
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA SONORA	6,20	6,20	6,20	6,20
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO STRISCIONI TRASVERSALI FINO A 1 MW. (TARIFFA PER GG. 15)	11,43	11,43	11,43	11,43
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PROIEZIONI/DIAPOSITIVE	2,07	2,07	2,07	2,07
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO LOCANDINA (VALIDITA' 30 GG.)	1,14	1,14	1,70	2,27
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AEROMOBILI	49,58	49,58	49,58	49,58
PALLONI FRENATI	24,79	24,79	24,79	24,79

TARIFFA 2021 ZONA 2 euro /mq. (Riduzione 33,33% tariffa zona 1):

DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA OPACA (30 giorni)	0,76	0,76	1,13	1,51
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA LUMINOSA (30 giorni)	1,51	1,51	1,90	2,27
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA VOLANTINAGGIO	1,38	1,38	1,38	1,38
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA IN FORMA SONORA	4,13	4,13	4,13	4,13
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO STRISCIONI TRASVERSALI FINO A 1 MW. (TARIFFA PER GG. 15)	7,62	7,62	7,62	7,62
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO PROIEZIONI/DIAPOSITIVE	1,38	1,38	1,38	1,38
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO LOCANDINA (VALIDITA' 30 GG.)	0,76	0,76	1,13	1,51

DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO AEROMOBILI	33,05	33,05	33,05	33,05
PALLONI FRENATI	16,52	16,52	16,52	16,52

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti	Coefficiente Tariffa	Tariffa
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. 10 gg	0,18	€ 1,08
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. per ulteriori 5 gg	0,11	€ 0,33
	Tariffa ZONA 1	
Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dovuta in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorata del	100% per superfici inferiori a 5,5 mq.	
	67% per superfici superiori a 5,5mq. e fino a 8,5mq.	
	50% per superfici superiori a 8,5mq.	

TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 30,00	Tariffa annuale	€30,00	€ 21,00

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di occupazione	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
1	Occupazioni in genere	0,62	€ 18,60	0,84	€ 17,64
2	Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo	0,21	€ 6,30	0,28	€ 5,88
3	Occupazioni con tende fisse o ritraibili, aggettanti su suolo pubblico	0,19	€ 5,70	0,26	€ 5,46
4	Accessi e passi carraia raso fino a 3mq		ESENTE		ESENTE
5	Occupazione di suolo pubblico con innesti ed allacci di impianti di erogazione di pubblici servizi	1	€ 30,00	1,43	€ 30,00
6	Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di passi carrabili o pedonali fino a 6mq	2,59	€ 77,70	2,96	€ 62,16
7	Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di passi carrabili o pedonali oltre 6,01 mq	3,45	€ 103,50	4,19	€ 87,99
8	Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico	0,62	€ 18,60	0,84	€ 17,64
9	Distributori di Carburante	1,04	€ 31,20	1,23	€ 25,83
10	Distributori di tabacchi	0,35	€ 10,50	0,45	€ 9,45
11	Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti (minimo annuo € 516,46)	0,04	€ 0,84	0,04	€ 0,84
12	Occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile con posizionamento unico apparato	4,00	€ 120,00	4,76	€ 100,00
13	Occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile con posizionamento piu' apparati	4,65	€ 140,00	5,71	€ 120,00
14	Occupazione per l'installazione e gestione di impianti di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica		ESENTE		ESENTE

La tariffa per le occupazioni ordinarie trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00.

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 0,60	Tariffa giornaliera	€0,60	€ 0,42
Tariffa mercati e fiere		€ 0,42	€ 0,29

	Tipologia di occupazione	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
15	Occupazioni ordinarie del suolo	1,8	1,08	2,46	1,03
16	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,6	0,36	0,82	0,34
17	Occupazioni ricorrenti (compreso commercio su aree pubbliche, fiere e mercati, circhi equestri e produttori agricoli)	1,29	0,54	1,23	0,52
18	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività di edilizia	0,9	0,54	1,23	0,52
19	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune	1,27	0,76	1,72	0,72
20	Occupazioni del sottosuolo/soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione di pubblici servizi	0,9	0,54	1,23	0,52
21	Occupazioni poste in essere con attrazioni dello spettacolo viaggiante		ESENTE		ESENTE

Le tariffe sono espresse per giorno di occupazione. Per durate diverse si procede al calcolo proporzionale.

La tariffa per le occupazioni ordinarie trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile (giornaliera x 30) per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.

Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, il canone è riscosso con tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Allegato 3

- tariffe e coefficienti moltiplicatori CAPO V – CANONE MERCATALE

1 IL MERCATO SETTIMANALE SI SVOLGEREBBE IN CENTRO, PER CUI LE TARIFFE GIORNALIERE SONO RIFERITE ALLA CATEGORIA I

OCCUPAZIONI AREA MERCATO			
	TARIFFA	Coefficiente	TARIFFA ORDINARA MQ.
	STANDARD		2021
1° CATEGORIA	€ 0,60	0,20	€ 0,12